



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Pagina 1 di 19

SETTORE V Politiche Ambientali- Politiche Energetiche- Mobilità

Via Mario Spadola, 56 , Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE, VOLORIZZAZIONE, PRESSATURA E STOCCAGGIO DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO CER 150106 PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI EFFETTUATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA E SMALTIMENTO DELLE IMPURITÀ PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI

Finanziamento complessivo: € 1.636.076,00	Bilancio anno: 2021-2022 - 2023 Capitolo: 1801/3
---	---

ACCORDO QUADRO

(ai sensi dell'Art. 54, comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.)

a.1	Importo esecuzione del Servizio (base d'asta)	€ 1.418.756,80
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.843,20
A	Totale appalto (a.1 + a.2)	€ 1.421.600,00
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 214.476,00
A + B	TOTALE PROGETTO	€ 1.636.076,00

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (geom. Giovanni Selvaggio)
--------------------------------------	--

Art.1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato speciale d'appalto, reca la disciplina dell'accordo quadro e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi da affidare nel periodo di validità dello stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi, la tipologia delle lavorazioni e le relative specifiche tecniche. Inoltre, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento del servizio di selezione, separazione, valorizzazione, pressatura e stoccaggio del rifiuto multimateriale leggero, contrassegnato sui FIR di conferimento con CER 150106, proveniente dal servizio di raccolta differenziata effettuato nel territorio del comune di Ragusa, e smaltimento delle impurità costituenti sovvallate di lavorazione CER 191212 presso impianti autorizzati.

Per rifiuto multimateriale leggero CER 150106 proveniente dal servizio di raccolta differenziata espletato in ambito comunale si intende la raccolta differenziata urbana di rifiuti di imballaggi ed eventuali frazioni merceologiche similari dei seguenti materiali: imballaggi in plastica, imballaggi in banda stagnata ed imballaggi in alluminio conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta o da questo intercettate.

Il suddetto materiale dovrà essere selezionato e separato a cura della ditta affidataria del servizio distinguendolo nei seguenti flussi:

1) Imballaggi in plastica da avviare a recupero tramite il consorzio COREPLA.

Per imballaggi in plastica si intendono quelli ricompresi nell'elenco, di cui alla convenzione COREPLA, di imballaggi / frazioni estranee rilevante esclusivamente ai fini della definizione delle analisi qualitative del materiale proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica così come stabilite dall'Accordo di programma quadro ANCI – CONAI 2020 – 2024 vigente.

Detti imballaggi dovranno essere selezionati e separati secondo le varie tipologie di FLUSSO determinate dalla convenzione COREPLA e specificamente in:

- FLUSSO A: conferimento monomateriale di provenienza urbana;
- FLUSSO B: conferimento monomateriale di provenienza non domestica comunque conferita al servizio pubblico, con significativa presenza di traccianti;

Successivamente alla fase di selezione e separazione gli imballaggi in plastica, distinti per il FLUSSO di appartenenza, dovranno essere pressati e stoccati in impianto in attesa di ritiro con trasporto a carico di COREPLA ai centri di selezione (CSS).

2) Imballaggi in acciaio da avviare a recupero tramite il consorzio RICREA.

Per imballaggi in acciaio ed F.M.S. (Frazioni Merceologiche Simili) si intendono quelli ricompresi nell'Allegato "F" alla convenzione RICREA. Detti imballaggi dovranno essere selezionati al fine di garantire gli standard qualitativi previsti dall'Allegato Tecnico RICREA. Successivamente alla fase di selezione dovranno essere pressati e stoccati in impianto in attesa di ritiro da parte del consorzio RICREA.

3) Imballaggi in alluminio da avviare a recupero tramite il consorzio CIAL. Detti imballaggi dovranno essere selezionati al fine di garantire gli standard qualitativi previsti dall'Allegato Tecnico CIAL. Successivamente alla fase di selezione dovranno essere pressati e stoccati in impianto in attesa di ritiro da parte del consorzio CIAL.

La proprietà dei materiali selezionati di cui ai punti 1), 2), 3) è del Comune di Ragusa.

L'Impresa Appaltatrice dovrà altresì procedere alla pressatura in balle omogenee del materiale ottenuto dalle suddette attività di selezione e separazione. Le operazioni di pressatura dovranno essere garantite secondo gli standard quantitativi previsti per l'avvio a recupero dagli Allegati Tecnici dei predetti Consorzi al fine di consentire al Comune il riconoscimento del corrispettivo di pressatura.

Tutti gli oneri di trasporto dei materiali ottenuti dall'attività di selezione presso i centri recuperatori sono posti a carico dei consorzi COREPLA, CIAL e RICREA.

Qualora l'impresa appaltatrice sia ubicata ad una distanza dal CSS COREPLA minore di 5 km ovvero ad una distanza ricompresa fra i 5 km ed i 25 km dovrà provvedere:

1. a proprie spese al trasporto del materiale selezionato al CSS indicato da COREPLA;

2. nel caso in cui la distanza del CC al CSS indicato da COREPLA sia inferiore ai 5 km, a riconoscere alla stazione appaltante il corrispettivo di pressatura del materiale pari ad €/ton. 36,91;
3. nel caso in cui la distanza del CC al CSS indicato da COREPLA sia ricompresa fra i 5 Km ed i 25 Km, a riconoscere alla stazione appaltante l'importo di €/ton 15,50 quale differenza fra il corrispettivo pieno di pressatura determinato in €/ton 36,00 riconosciuto al convenzionato nel caso di trasporto a carico di COREPLA ed il corrispettivo di pressatura previsto dall'art. 6.2 lett. d) dell'Allegato Tecnico COREPLA vigente;

Il servizio è comprensivo della gestione e smaltimento, da parte dell'Impresa Appaltatrice, del materiale indifferenziato (CER 19 12 12) rinvenuto nel corso delle attività di selezione, separazione e valorizzazione. Tali sovvalli dovranno essere smaltiti dall'Impresa Appaltatrice del servizio con costi a carico del Comune di Ragusa.

Art. 2 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha una durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall'esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel successivo art. 3.

Art. 3 IMPORTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'ammontare massimo delle prestazioni che potranno essere svolte dall'appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari a € 1.421.600,00 (Iva esclusa) di cui € 2.843,20 (Iva esclusa) per oneri della sicurezza.

Il prezzo unitario è comprensivo di trasporto, fino a km 60 dal centro abitato del Comune di Ragusa, trattamento (selezione e valorizzazione), trasporto e smaltimento ad impianti autorizzati delle impurità ottenute dall'attività di selezione espresso in Euro/ton., nel pieno rispetto delle disposizioni nonché di tutti i vincoli e degli obblighi riportati nel presente capitolato.

Il prezzo posto a base d'asta inerente il servizio di selezione, separazione, pressatura, stoccaggio del multimateriale CER 15 01 06 e smaltimento ad impianti autorizzati delle impurità ottenute dall'attività di selezione, è pari ad Euro **177,70 euro per ogni tonnellata** di rifiuti effettivamente trattati, onnicomprensivo di tutti gli oneri tasse tributi con la sola esclusione dell'IVA, di cui **177,35 euro/ton** soggetti a ribasso di gara e **0,35 euro/ton** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.

- **PREZZO A BASE DI GARA** per il servizio di selezione, separazione, pressatura , stoccaggio del multimateriale leggero e smaltimento ad impianti autorizzati delle impurità ottenute dall'attività di selezione: **€/ton 177,35** oneri di sicurezza esclusi;

Le imprese appaltatrici concorrenti dovranno farsi totalmente carico dei maggiori costi sostenuti per distanze dell'impianto di preselezione superiori a 60 km dal centro abitato di Ragusa. Tale maggiore costo pari ad € 0,37 ton / Km sarà decurtato dall'importo oggetto di ribasso offerto in sede di gara. Le distanze percorse superiori a 60 km dal centro abitato di Ragusa verranno individuate e conteggiate assumendo il percorso più veloce tra il punto di partenza ed il punto di arrivo nel sito

<http://www.tuttocitta.it/percorso/> selezionando nel campo opzioni “percorso più veloce” e “mezzo pesante”.

Il prezzo posto a base di gara di **€/ton 177,35** è comprensivo del servizio di caricamento, trasporto e smaltimento ad impianti autorizzati, direttamente individuati dall’impresa appaltatrice, degli scarti (CER 19 12 12) ottenuti dall’attività di selezione.

L’Impresa Appaltatrice non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l’Amministrazione non utilizzi l’intero importo stimato durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine.

L’importo massimo stimato dell’Accordo Quadro, pari ad € 1.636.076,00 e ricompreso nel seguente Quadro Economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO	
€ 1.636.076,00	
Somme per servizio di selezione del multimateriale e smaltimento scarti di selezione	€ 1.418.756,80
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.843,20
TOTALE	€ 1.421.600,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
Versamento ANAC	€ 600,00
Imprevisti	€ 40.000,00
Analisi merceologiche Su Materiale in ingresso e sovvalli di lavorazione	€ 10.000,00
Incentivi Tecnici ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.	€ 14.216,00
Spese per commissione aggiudicatrice	€ 5.000
Spese pubblicità	€ 2.500,00
IVA al 10% per il servizio	€ 142.160,00
SOMMA TOTALE A DISPOSIZIONE	€ 214.476,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.636.076,00

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI INDIVIDUZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

4.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento sarà concluso a seguito di esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 54 COMMA 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.I.

La migliore offerta sarà individuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

La valutazione delle offerte sarà svolta da una Commissione aggiudicatrice appositamente nominata ai sensi della L.R. n. 12/2011 con atto del Responsabile della Committente.

4.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun Operatore Economico partecipante gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio e rilevanti per la stazione appaltante, nonché di una parte economica, rappresentativa del ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base d'asta.

L'offerta sarà valutata con attribuzione di punteggio:

- | |
|--|
| a. sino ad un massimo di 80 punti per la parte tecnico-qualitativa |
| b. sino ad un massimo di 20 punti per la parte economica |

Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le offerte saranno poste in graduatoria decrescente.

La Commissione aggiudicatrice procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, secondo quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le offerte saranno poste in graduatoria decrescente.

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, secondo quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

4.3 ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE: (punteggio massimo attribuibile 80 punti)

Le componenti tecnico-qualitative dell'offerta sono individuate nella tabella seguente e ad esse sono attribuiti punteggi secondo le indicazioni massime rispettivamente precise.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire apposita relazione tecnica/descrittiva ovvero elaborati grafici e schede tecniche per ogni singolo criterio richiesto oggetto valutazione tecnico – valutativa.

Le offerte tecniche saranno valutate secondo i seguenti criteri (max punti 80):

Elementi qualitativi organizzazione del servizio	Criteri	Punteggio
Elemento 1	Capacità di stoccaggio massimo presso impianto di trattamento	0 punti 20 punti

	in attesa di lavorazione, sgombra da rifiuto conferito da altri soggetti in volume espresso in metri cubi, facilmente individuabile con appositi sistemi, dotata di copertura in modo da preservare il materiale da eventi meteorologici anche al fine di evitare il fenomeno degli aerei dispersi.	
Elemento 2	Modalità di lavorazione/selezione del materiale. Specificare con particolare riferimento alla tecnica, riduzione o eliminazione dell'operatore nell'effettuazione delle attività di selezione.	0 punti 20 punti
Elemento 3	Procedure operative che limitano i rischi e i carichi di lavoro	0 punti 10 punti
Elemento 4	Attività, da indicare la frequenza/periodicità, di analisi merceologiche del rifiuto conferito a bocca di impianto e dell'analisi di qualità degli scarti ottenuti dall'attività di selezione al fine di valutare l'andamento della qualità della raccolta senza costi aggiuntivi per l'amministrazione. Tali attività di analisi dovranno essere effettuate da Società terze specializzate che ne certifichino l'esito.	0 punti 10 punti
Elemento 5	Servizi migliorativi e/o integrativi del servizio volte alla maggiore valorizzazione del materiale ottenuto dalla selezione, con conseguente riduzione di scarti (SOVVALLI).	0 punti 20 punti

Per la valutazione dei criteri di natura qualitativa, la Commissione utilizzerà il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari alle offerte dei singoli concorrenti;

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Nell'attribuzione dei coefficienti riguardanti il singolo elemento, ciascun Commissario si atterrà al seguente criterio:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1
Ottimo	0,8
Distinto	0,6
Buono	0,4
Sufficiente	0,2

Il coefficiente attribuito costituirà l'espressione sintetica del giudizio espresso.

4.4 OFFERTA ECONOMICA: massimo 20 punti.

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, massimo punti 20, avverrà applicando la seguente formula che consentirà di attribuire coefficiente pari a zero nel caso siano proposti i medesimi valori posti a base d'asta e coefficiente pari ad 1 al ribasso offerto maggiore mediante la seguente formula:

$$Pi = Pmax * (Ri/Rmax)$$

dove:

Pi = punteggio assegnato al concorrente

Pmax = punteggio max attribuibile all'offerta economica (Punti 30)

Ri = ribasso offerto dal concorrente

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

I criteri e i rispettivi punteggi massimi sono i seguenti:

- ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA PUNTEGGIO MASSIMO 80
 - ELEMENTO QUANTITATIVO - PREZZO PUNTEGGIO MASSIMO 20
- PUNTEGGIO TOTALE 100

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo.

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico.

Si procederà alla conclusione dell'accordo quadro anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all'art. 94 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa, altresì, che non si procederà alla conclusione dell'accordo quadro se nessuna offerta risultò conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il contratto sarà stipulato a misura.

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, che insieme al presente capitolo speciale e agli altri documenti allegati disciplina l'appalto.

ART.5

CARATTERISTICHE MINIME DI QUALITÀ DA GARANTIRE PER SINGOLA FRAZIONE MERCEOLOGICA, RELATIVAMENTE AI FLUSSI IN USCITA DEL MATERIALE AVVIATO A RECUPERO.

L'impresa appaltatrice dovrà garantire le seguenti caratteristiche minimali:

- per gli imballaggi in alluminio ottenuti dall'attività di selezione da avviare a recupero al consorzio CIAL, almeno la classificazione nella “FASCIA qualitativa A” di cui all'art. 5.4 ed art. 5.5 dell’Allegato Tecnico CIAL.

In caso contrario, in sede di liquidazione degli importi, sarà operata una decurtazione a recupero del mancato corrispettivo riconosciuto alla stazione appaltante dal predetto consorzio.

Tale decurtazione, a recupero del mancato corrispettivo riconosciuto, sarà effettuata sottraendo dal corrispettivo previsto dall’allegato tecnico CIAL per il materiale classificato in prima fascia il corrispettivo effettivamente riconosciuto. L’importo ottenuto sarà moltiplicato per i quantitativi effettivi avviati a recupero.

- per gli imballaggi in acciaio ed F.M.S. ottenuti dall'attività di selezione da avviare a recupero al consorzio RICREA, almeno la classificazione nella prima fascia di qualità di cui all'art. 5.5 ed art. 5.6 prevista dall’allegato tecnico RICREA. In caso contrario, in sede di liquidazione degli importi, sarà operata una decurtazione a recupero del mancato corrispettivo riconosciuto alla stazione appaltante dal predetto consorzio.

Tale decurtazione, a recupero del mancato corrispettivo riconosciuto, sarà effettuata sottraendo dal corrispettivo previsto dall’allegato tecnico RICREA per il materiale classificato in prima fascia il corrispettivo effettivamente riconosciuto. L’importo ottenuto sarà moltiplicato per i quantitativi effettivi avviati a recupero.

- A. Per gli imballaggi in plastica da avviare a recupero al consorzio COREPLA, l’ottenimento del corrispettivo unico riconosciuto da COREPLA in funzione della tipologia di conferimento/FLUSSO attivato.

Per gli imballaggi afferenti il **FLUSSO A ed il FLUSSO B**, qualora in sede di analisi di qualità COREPLA riscontri una percentuale di frazione estranea superiore al 4% (a partire dal 4,01%), i costi addebitati da COREPLA alla Stazione Appaltante, a titolo di gestione della frazione estranea, verranno addebitate all’Impresa Appaltatrice nella misura del 50% decurtando l’importo addebitato sulla prima fattura utile.

Sempre per gli imballaggi afferenti il **FLUSSO A ed il FLUSSO B**, qualora in sede di analisi di qualità COREPLA riscontri una percentuale di frazione estranea superiore al 7% (a partire dal 7,01%), i costi addebitati da COREPLA alla Stazione Appaltante, a titolo di gestione della frazione estranea, verranno interamente addebitate all’Impresa Appaltatrice decurtando l’importo addebitato sulla prima fattura utile.

Per gli imballaggi in plastica da avviare a recupero ottenuti dall’attività di selezione, garantire le seguenti soglie di conformità:

- **FLUSSO A:**
 - Limite massimo percentuale di Traccianti: 20% in peso sul totale degli imballaggi in plastica conferiti;
 - Limite massimo percentuale di frazione estranea: 20% in peso sul quantitativo lordo conferito;
- **FLUSSO B:**

- Limite massimo percentuale di frazione estranea: 20% in peso sul quantitativo lordo conferito;

Tutti i mancati corrispettivi derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche qualitative minime sopra specificate, nonché gli eventuali costi applicati dai Consorzi di filiera, saranno posti interamente a carico dell'Impresa Appaltatrice.

Il servizio è comprensivo dell'attività di pressatura. Il materiale ottenuto dall'attività di selezione dovrà essere compattato per singola frazione merceologica in balle di dimensioni idonee ai criteri di accettazione dei vari consorzi di filiera. Su tale aspetto l'Impresa Appaltatrice è tenuta al rispetto di tutti i vincoli posti dai rispettivi consorzi di filiera.

Il trasporto ai CSS/recuperatori dei singoli flussi/frazioni merceologiche ottenute dall'attività di selezione è a carico dei consorzi di filiera COREPLA, CIAL e RICREA.

Art. 6 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

L'Impresa Appaltatrice dovrà:

- fornire tutte le informazioni ed i dati utili a valutare meglio l'andamento della raccolta;
- informare il Comune nel caso di ritiro del materiale da parte di COREPLA con un ritardo di 8 giorni lavorativi rispetto alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro;
- informare il Comune nel caso di ritiro del materiale da parte di RICREA con un ritardo di 8 giorni lavorativi rispetto alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro;
- garantire al comune il percepimento dei corrispettivi di raccolta e di pressatura come previsti dai consorzi COREPLA, CIAL e RICREA;
- garantire il servizio per tutta la durata dell'appalto che dovrà essere espletato presso l'impianto indicato all'atto della presentazione dell'offerta. La stazione appaltante, tramite la ditta aggiudicataria del servizio di raccolta differenziata, provvederà al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto presso il luogo di consegna indicato in offerta dall'impresa appaltatrice. Detto luogo non potrà essere mutato, senza il previo consenso della stazione appaltante, se non dietro motivata richiesta. Resta comunque inteso che da tale cambio di impianto e/o altre evenienze assimilabili non dovranno derivare costi aggiuntivi per la stazione appaltante, né direttamente né indirettamente e, pertanto, eventuali maggiori oneri gravanti per maggiori costi di trasporto o qualunque altro onere a ciò imputabile, saranno a carico dell'impresa appaltatrice;
- garantire il conferimento del multimateriale almeno cinque giorni la settimana ovvero secondo le esigenze della stazione appaltante, sulla base di un apposito "calendario dei conferimenti" e delle fasce orarie che verranno concordate con l'Ufficio Ambiente all'atto dell'affidamento del servizio;
- in caso di impedimento o di chiusura dell'impianto indicato in sede di gara, garantire lo svolgimento di tutte le attività presso altro idoneo impianto di proprietà all'uopo autorizzato, facendosi carico degli eventuali maggiori oneri di trasporto in dipendenza della maggiore distanza. In tale ipotesi l'impresa appaltatrice dovrà dare idonea e motivata comunicazione in merito richiedendo apposita autorizzazione, con tempi e modalità che non interferiscano con la regolare continuità del servizio stesso;

- indicare, in fase di stipula del contratto, il nominativo o i nominativi delle persone che dovranno essere reperibili 24 ore su 24 nei giorni feriali e, eventualmente, festivi per garantire, in caso di comprovata situazione di emergenza, l'apertura straordinaria dell'impianto;
- segnalare immediatamente eventuali fermi dell'impianto;
- garantire un breve tempo di attesa (massimo venti minuti) calcolati dall'arrivo presso l'impianto e dall'uscita dallo stesso, per il completamento delle operazioni di scarico del materiale conferito. Tale tempistica sarà verificata, a insindacabile giudizio, tramite sistema gps installato sui mezzi della ditta affidataria del servizio di raccolta. Ogni conferimento avverrà con mezzi idonei al trasporto e sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto e formulario di identificazione rifiuto, come previsto dalla normativa vigente;
- assicurare che tutti i conferimenti del multimateriale leggero CER 15 01 06 dovranno avvenire in area sgombra da altro materiale ove resterà in stoccaggio in attesa delle operazioni di selezione e separazione. Dovranno essere mantenute a disposizione apposite aree idonee adeguatamente autorizzate per lo stoccaggio del materiale in ingresso. Dovrà, altresì, garantirsi che nella fase di stoccaggio, preliminare alla fase di selezione e separazione, il materiale conferito non venga contaminato da materiale di altri conferitori;
- garantire le attività di selezione del multimateriale entro e non oltre le 48 ore successive al conferimento;
- assicurare, prima di sottoporre alle operazioni di selezione il multimateriale conferito, la “pulizia” dei nastri dell'impianto di selezione da materiale conferito da altri soggetti. L'impresa Appaltatrice dovrà selezionare in maniera specifica il multimateriale conferito dal Comune di Ragusa in modo da permettere di pesare singolarmente tutti i flussi separati nel corso della lavorazione ed associarne il peso relativo alla partita di multimateriale lavorata. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo e l'onere di fornire alla stazione appaltante per singole partite di multimateriale lavorato, tutti i dati di pesata dei singoli flussi ottenuti dalla selezione;
- assicurare lo stoccaggio del materiale selezionato e pressato in apposita area, sgombra da altro materiale, destinata esclusivamente al Comune di Ragusa, che dovrà altresì essere adeguatamente segnalata in modo da renderla facilmente individuabile;
- contrassegnare ciascuna balza pressata in deposito con apposita etichetta di plastica indicante con scritta indelebile la denominazione: Comune di Ragusa, la tipologia di flusso (per gli imballaggi in plastica), il tipo di prodotto, la data di lavorazione/pressatura;
- consentire alla stazione appaltante di effettuare, tramite l'ausilio di ditte esterne appositamente incaricate, attività di analisi merceologica sui conferimenti in ingresso del multimateriale CER 15 01 06 proveniente dal servizio di raccolta, mettendo a disposizione, senza nulla a pretendere, una idonea area sgombra da altro materiale al fine di consentire l'effettuazione delle analisi merceologiche nonché l'eventuale logistica (mezzi, pesa, etc..) allo scopo necessaria;
- trasmettere, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, al Settore V del Comune di Ragusa reports mensili indicanti per singola frazione merceologica (plastica – alluminio – acciaio – sovvallo di lavorazione) le quantità di materiale oggetto di selezione e separazione, le quantità di sovvalli, le quantità in stoccaggio in attesa di ritiro da parte dei consorzi di filiera;
- adeguarsi prontamente a quanto previsto e richiesto da eventuali future normative in merito all'oggetto dell'appalto ovvero in merito all'Accordo Quadro ANCI - CONAI 2020 - 2024;
- garantire l'apertura dell'impianto, per almeno dieci giornate annue, al fine di effettuare attività di comunicazione/sensibilizzazione rivolta agli istituti scolastici, cittadini, con

l’obiettivo di mostrare il ciclo di recupero del multimateriale plastica/metalli. Su tale aspetto l’Impresa Appaltatrice dovrà mettere a disposizione dei locali idonei nonché la logistica necessaria (progettore etc..) all’espletamento delle attività di comunicazione;

- adeguarsi, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, a quanto prevederà il nuovo Accordo Quadro ANCI – CONAI ed ai nuovi Allegati Tecnici COREPLA, CIAL e RICREA in fase di rinnovo alla data di pubblicazione del CSA.

Viene, altresì, stabilita l’esclusiva responsabilità, civile e penale dell’appaltatore in conseguenza dell’inoservanza di leggi, decreti e regolamenti statali, regionali e comunali in vigore, sollevando, così, la stazione appaltante da qualsiasi contestazione ed addebito.

Art. 7 QUANTITA’ DI RIFIUTI

Le quantità presunta di ton. 8.000,00 (ottomila) di multimateriale leggero CER 15 01 06, stimata per l’intero periodo dell’appalto è puramente indicativa al solo scopo di rendere edotti sulla natura e tipologia del servizio, per cui la stessa, all’atto pratico dell’espletamento dello stesso può subire variazioni in più o in meno, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa porre eccezioni di sorta o pretendere indennizzi e/o oneri aggiuntivi, essendo le condizioni del calcolo del corrispettivo dovuto fisse ed invariabili, così come determinati all’atto dell’affidamento.

Art. 8 VERIFICHE E CONTROLLI

L’impresa appaltatrice dovrà consentire al personale del Comune di Ragusa o di terzi incaricati l’accesso all’impianto al fine di effettuare, in qualsiasi momento e comunque negli orari di lavoro, purchè nel rispetto delle norme e procedure di sicurezza dell’impianto, controlli ed ispezioni senza preavviso, ai fini della verifica del corretto adempimento delle prestazioni e degli obblighi oggetto del presente capitolato da parte dell’impianto stesso. Nel corso di tali controlli l’Impresa Appaltatrice dovrà garantire la necessaria assistenza per lo svolgimento di tali attività.

La stazione appaltante provvederà ad eseguire specifiche analisi merceologiche sia sul multimateriale in ingresso all’impianto, sia sugli scarti ottenuti dalla selezione, che verranno confrontate con i singoli flussi di materiale ottenuti dall’attività di selezione al fine di valutarne la congruità.

Al fine dello svolgimento delle predette analisi merceologiche l’Impresa Appaltatrice dovrà garantire la necessaria assistenza per l’effettuazione delle stesse nonché mettere a disposizione le superfici e la logistica necessarie all’effettuazione delle stesse.

Art. 9 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il soggetto preposto dall’Amministrazione per la condotta e la gestione dell’appalto.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto impedisce all’Impresa Appaltatrice le necessarie disposizioni per la corretta esecuzione dell’appalto mediante ordini di servizio, che l’Impresa

Appaltatrice deve eseguire senza potere in alcun caso sospendere, modificare, interrompere l'esecuzione dell'appalto.

L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'Appaltatore.

Art. 10 REQUISITI

Per partecipare alla gara d'appalto è necessario che le Imprese siano in possesso:

- 1) di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.lgs n°152 del 3.4.2006 e ss.mm.ii.;
- 2) Autorizzazione allo svolgimento delle attività di recupero R3 e R13 di cui all'allegato C del DL.gs 152/06 2;
- 3) attestazione della capacità dell'impianto stesso a ricevere il rifiuto oggetto della gara nella quantità previste nel precedente art. 7;
- 4) della qualifica di CC ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali di conferimento dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata urbana dell'Accordo Quadro ANCI – CONAI nonché di quanto previsto dagli Allegati tecnici COREPLA, CIAL, RICREA;
- 5) Certificato prevenzione incendi;
- 6) Polizza di assicurazione rischio incendi o altra garanzia;
- 7) di idonea area di accumulo ad uso della stazione appaltante, sgombra da altro rifiuto, ove il multimateriale conferito resterà in stoccaggio, in modo tale che non venga contaminato da materiale di altri conferitori, in attesa delle operazioni di selezione e separazione;
- 8) pressa idonea a garantire i carichi in uscita dall'impianto con peso minimo previsto dagli Allegati Tecnici COREPLA, CIAL, RICREA;

L'impresa appaltatrice è tenuta a garantire, a conclusione del servizio, la consegna del materiale (anche in caso di minimi quantitativi) ottenuto dall'attività di selezione in conto convenzione RICREA - CIAL - COREPLA / Comune di Ragusa.

La stazione appaltante si riserva di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata.

La stazione appaltante, in caso di aggiudicazione e nel corso del contratto, potrà verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti richiesti e qualora se ne riscontrasse la mancanza si procederà alla risoluzione del contratto, procedendo alle segnalazioni del caso agli organi competenti.

Art. 11 PAGAMENTI

La contabilizzazione delle prestazioni sarà eseguita unicamente a misura applicando ai quantitativi in peso di rifiuti effettivamente trasportati e trattati, il prezzo unitario €/ton offerto in sede di gara.

Alla liquidazione del corrispettivo dovuto per il servizio effettivamente eseguito si provvederà con provvedimento del RUP/DEC del Servizio, sulla base della emissione di apposito certificato di pagamento con cadenza mensile.

Il predetto certificato di pagamento mensile verrà trasmesso all'impresa appaltatrice ai fini della emissione della relativa fattura entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferisce la liquidazione.

La stazione appaltante provvederà al pagamento delle spettanze entro giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della fattura ed in conformità alle norme di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'ammissione a pagamento rimane, comunque, subordinata alla certificazione da parte della impresa appaltatrice del servizio dei reports mensili da inviare alla stazione appaltante indicanti per singola frazione merceologica (plastica – alluminio – banda stagnata) le quantità di materiale oggetto di selezione e separazione, le quantità di sovvalli, le quantità in stoccaggio in attesa di ritiro da parte dei consorzi di filiera.

Art. 12. CESSIONE DEI CREDITI E CESSONE DEL CONTRATTO

I crediti derivanti dal presente appalto potranno essere ceduti ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016. Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 del 50/2016.

Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto derivante dal presente appalto sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati dall'Appaltatore alle commesse pubbliche. Il Comune effettuerà pertanto le disposizioni sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi verranno comunicati dall'Appaltatore nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, correddati delle informazioni ivi previste.

Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell'appalto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.

Art.14 SUBAPPALTO – REVISIONE PREZZI

E' consentito all'Impresa appaltatrice di cedere o subappaltare secondo le norme di legge vigenti, in tutto o in parte, i servizi assunti.

Art.15 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso a cura della parte procedente.

Qualora l'impresa appaltatrice, senza giustificati motivi, si rifiutasse di sottoscrivere il contratto relativo a quanto aggiudicato, questo sarà considerato risolto per sua colpa, con aggiudicazione al secondo classificato.

Art.16

CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO DELL'APPALTO E OBBLIGO DI CONTINUITÀ DI SERVIZIO

I servizi del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici, costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di cui all'art. 178, comma 1, del Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii., pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, la stazione appaltante applicherà alla ditta aggiudicataria le sanzioni previste all'art. 16 e provvederà ad incaricare altra Ditta addebitando all'appaltatore i maggiori oneri sostenuti per garantire l'esecuzione del servizio di che trattasi.

Art.17

PENALI

Fatto salvo che il fatto non costituisca illecito punibile ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l'inosservanza agli obblighi contrattuali sono accertati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con apposito verbale che verrà notificato all'Impresa Appaltatrice.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Impresa appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, sarà passibile di sanzioni come segue:

- 1) La ritardata accettazione del multimateriale da scaricare in piattaforma determinerà una penale pari ad €150,00 per ogni giorno di ritardo;
- 2) In caso di blocco dei conferimenti senza alcun giustificato motivo/preavviso determinerà una penale pari ad € 500,00 per ogni giornata di blocco;
- 3) per singola frazione merceologica avviata a recupero, in caso di addebiti da parte del rispettivo consorzio per riscontro di frazione estranea, la stazione appaltante adopererà le seguenti penalità:

➤ In convenzione COREPLA:

1. sia per il FLUSSO A che per il FLUSSO B, in caso di percentuale di frazione estranea riscontrata in sede di analisi superiore al 20%:
 - L'addebito totale, sull'intero quantitativo avviato a recupero, del mancato corrispettivo di raccolta e pressatura riconosciuto dal consorzio COREPLA. In tal caso verranno interamente addebitati anche i costi di gestione e smaltimento della frazione estranea riscontrata in sede di analisi di qualità.
2. Sia per il FLUSSO A che per il FLUSSO B, qualora in sede di analisi di qualità COREPLA riscontri una percentuale di frazione estranea superiore al 4% (a partire dal 4,01%) e fino al 7%, l'addebito nella misura del 50% dei

- costi addebitati da COREPLA alla Stazione Appaltante a titolo di gestione della frazione estranea,
3. Sempre per gli imballaggi afferenti il FLUSSO A ed il FLUSSO B, qualora in sede di analisi di qualità COREPLA riscontri una percentuale di frazione estranea superiore al 7% (a partire dal 7,01%) e fino al 20%, l'addebito totale dei costi addebitati da COREPLA alla Stazione Appaltante a titolo di gestione della frazione estranea.
- In Convenzione CIAL:
- l'addebito, in caso di frazione estranea riscontrata in sede di analisi superiore al 5%, della differenza fra il corrispettivo riconosciuto e quello previsto dall'Allegato Tecnico CIAL per la fascia qualitativa "A+";
 - in caso di percentuale di frazione estranea riscontrata in sede di analisi superiore al 15%, l'addebito totale del mancato corrispettivo di raccolta riconosciuto;
- in Convenzione RICREA:
- l'addebito, in caso di frazione estranea superiore al 10%, della differenza tra il corrispettivo riconosciuto da RICREA e quello previsto dalla convenzione RICREA per la fascia di eccellenza;
 - il totale addebito degli oneri di smaltimento in caso di collocamento del materiale selezionato dalla 2° alla 3° fascia prevista dalla convenzione;
 - in caso di percentuale di frazione estranea riscontrata in sede di analisi superiore al 22%, l'addebito totale del mancato corrispettivo di raccolta riconosciuto;
 - il pagamento della franchigia del valore del 4% di impurità risultante dalla singola analisi effettuata da RICREA al verificarsi del riscontro di frazioni estranee superiori al 16%;
- 4) L'applicazione della sanzione di €20,00 per ogni giorno di ritardo, oltre il giorno dieci di ogni mese, nella trasmissione al Settore V del Comune di Ragusa dei reports mensili indicanti per singola frazione merceologica (plastica – alluminio – acciaio – sovvallo di lavorazione) le quantità di materiale selezionato, le quantità di sovvalli, le quantità in stoccaggio in attesa di ritiro da parte dei consorzi di filiera.
 - 5) L'addebito delle analisi aggiuntive richieste dal Comune ai consorzi, qualora le analisi qualitative condotte dai Consorzi sul materiale avviato a recupero collochino il materiale fuori fascia utile per il riconoscimento del corrispettivo;
 - 6) Qualora i disservizi causati dalla ditta appaltatrice diano luogo alla necessità per la stazione appaltante di avvalersi di altra ditta per l'espletamento degli stessi, tutti gli oneri discendenti da tale incarico saranno posti a carico della ditta appaltatrice;
 - 7) In caso di distruzione, incendio, sottrazione da parte di terzi ed eventi similari di quantità di materiale conferito, l'impresa appaltatrice, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese allo smaltimento dei residui in casi di distruzione e/o incendio, sarà tenuta a pagare alla stazione appaltante una penale pari alla somma di tutti i costi sostenuti dalla stazione appaltante per tutte le attività connesse alla gestione di tali quantità, indipendentemente dal valore economico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno fino ad un massimo di €500/ton.;

- 8) Fatti salvi casi di non conformità trascurabile, la stazione appaltante si riserva di richiedere la rielezione dei prodotti fuori specifica, rispetto alle performance qualitative previste dalle convenzioni COREPLA, CIAL e RICREA, in giacenza presso l'impresa appaltatrice che, in tal caso, dovrà provvedervi a propria cura e spese dandone evidenza alla stazione appaltante.

Oltre a quanto sopra sono, altresì, previste le seguenti penalità:

- 1) Inosservanza delle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto: €250,00;
- 2) per qualsiasi altra negligenza non espressamente contemplata nei precedenti punti che pregiudichi palesemente la qualità del servizio: da €50,00 ad €500,00 a seconda della gravità.

L'applicazione delle predette sanzioni sarà preceduta da formale contestazione all'impresa, alla quale la stessa avrà facoltà di contro-deduzione entro tre giorni dalla notifica. Trascorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le stesse non siano ritenute accettabili, verrà stornato l'importo relativo alle suddette penalità alla prima fatturazione disponibile.

Le giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno sottoposte al vaglio del DEC, che procederà all'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante posta certificata (Pec).

Resta ferma la volontà della stazione appaltante in caso di gravi violazioni di sospendere immediatamente il servizio all'impresa appaltatrice e di affidarlo provvisoriamente ad altra impresa, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escusione della garanzia.

Art. 18 **GARANZIA PROVVISORIA**

I soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione provvisoria ai sensi e con le modalità dell'art. 93 D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., pari al 2% dell'ammontare massimo stimato dell'accordo quadro. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell'art. 93, co.5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. per ulteriori 180 giorni.

La garanzia a corredo dell'offerta dovrà, quindi, contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. Ai sensi dell'art. 93, comma 1, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Ai sensi dell'art. 93, 10/37 comma 7, del D.Lgs.50/2016 e s.m. e i., l'importo della garanzia è ridotto in presenza delle condizioni ivi riportate. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 19.

GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l'aggiudicatario è tenuto a fornire una garanzia fideiussoria (in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa) conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione autenticata ed essere incondizionata, e dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; dovrà inoltre assicurare copertura anche per il recupero delle penali contrattuali. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle attività oggetto di appalto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione di apposita liberatoria da parte della stazione appaltante.

Art. 20

FACOLTA DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA GARANZIA

La somma a garanzia garantisce l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali ed il risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza di tali obblighi oppure da disfunzioni nel servizio imputabili all'impresa appaltatrice ed accertate in via d'ufficio.

La stazione appaltante avrà il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per alcune delle cause anzidette, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'impresa appaltatrice è tenuta a reintegrare la garanzia di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art.21

DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AVCP

Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo AVCP previsto, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e reperibili sul sito www.avcp.it.

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione di gara.

La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione di gara.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice CIG che identifica la presente procedura di gara e la ricevuta deve essere inserita fra la documentazione di gara.

Art. 22

PassOE

È obbligatorio l'acquisizione del PassOE relativo alla presente procedura di gara, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In merito a tale documento si fa presente che: – la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario potrà avvenire attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono invitati a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre, il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che possono però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale, l'unico valido per la Stazione Appaltante è quello con codice a barre, che identifica il concorrente o i concorrenti partecipanti alla procedura e gli ausiliari.

La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non comporta l'immediata esclusione dalla gara, ma l'obbligo di integrare il documento mancante entro e non oltre i termini stabiliti dalla stazione appaltante.

Art. 23.

PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'impresa appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

Per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione del servizio.

L'impresa appaltatrice dovrà comunque assicurare un regolare e tempestivo adempimento del servizio, anche in caso di assenza di qualche dipendente per malattia o infortunio.

Art.24

PRESCRIZIONI INERENTI LA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

L'impresa appaltatrice è obbligata ad applicare le norme e le prescrizioni del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i., nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori in vigore.

Art. 25

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione appaltante, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) incapacità dell'impresa appaltatrice, per motivi tecnico – logistici, a garantire le performance qualitative previste dagli Allegati Tecnici sottoscritti dalla stazione appaltante con i consorzi di filiera COREPLA, CIAL e RICREA;
- b) Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Comune;
- c) Abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'Impresa appaltatrice;

- d) Subappalto del servizio;
- e) Cessazione, cessione o fallimento dell'Impresa appaltatrice;
- f) Sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- g) Successivi provvedimenti legislativi che rendano impossibili la prosecuzione del rapporto;
- h) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla Ditta affidataria necessari per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolo;
- i) Motivi di interesse pubblico legati a diverse scelte gestionali dell'Amministrazione imposte da norme legislative e regolamentari;

L'Impresa appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 26 RISERVATEZZA

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengono comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali).

In caso di eventuali richieste, avanzate da terzi, di accesso ad informazioni/dati riguardanti l'oggetto dell'appalto le stesse dovranno essere fornite esclusivamente dal Settore V del Comune di Ragusa.

Art.27 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che venga sollevata in merito all'interpretazione ed all'esecuzione di ogni parte del contratto, qualora non risolvibile bonariamente ed in via amministrativa, sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

Foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello di Ragusa.

Art.28 SPESE

L'IVA, in quanto dovuta, è a carico dell'Amministrazione appaltante e sarà soggetta al c.d. sistema dello "split payment".

Tutte le eventuali spese per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale registrazione del contratto sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni, anche economiche.

Art.29 RIFERIMENTO ALLE NORME

Per quanto non previsto da questo Capitolato di Appalto, si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, al Codice Civile, ai vigenti Regolamenti Comunali, all'Accordo Quadro ANCI – CONAI 2014 – 2019 ed agli Allegati Tecnici COREPLA, RICREA, CIAL e CONIP.